



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA INDUSTRIALE, LAVORO

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA GIUNTALE AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE UNICA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARUAP)

TITOLO I **NORME DI CARATTERE GENERALE**

ARTICOLO 1 **ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE**

1. La Regione Abruzzo intende rafforzare l'attrattività e la competitività delle proprie attività produttive, creando un sistema regionale integrato volto al sostegno, all'insediamento ed allo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale, unitamente all'attrazione di nuovi investimenti produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, con la presente legge regionale è istituita l'Azienda Regionale Unica delle Aree Produttive, di seguito denominata ARUAP.
3. In attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l'ARUAP è costituita tramite la fusione dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, nel rispetto delle modalità operative previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché del Disciplinary di cui al successivo articolo 14.
4. L'ARUAP è un ente pubblico economico vigilato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo.
5. L'ARUAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI).
6. L'ARUAP può operare anche in altre aree destinate ad attività produttive site sul territorio regionale, previo accordo con i Comuni interessati.
7. L'ARUAP supporta il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di attività produttive nell'attività di attrazione degli investimenti sul territorio della Regione Abruzzo.
8. L'ARUAP gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.



9. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ARUAP è, altresì, sottoposta al rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
 - b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati;
 - c) semplificazione dei rapporti con le imprese;
 - d) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.
10. L'ARUAP ha una sede legale sul territorio della Regione Abruzzo, nella località indicata dal suo Statuto.
11. L'ARUAP può disporre, altresì, di sedi operative territoriali dislocate sul territorio della Regione Abruzzo.
12. In fase di prima applicazione della presente legge regionale, l'ARUAP opera nella sede legale e nelle sedi operative dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP).

ARTICOLO 2

LE FUNZIONI DELL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE

1. L'ARUAP cura e gestisce le aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione Abruzzo, già di competenza dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI).
2. In fase di prima applicazione della presente legge regionale, l'ARUAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra all'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché dei beni strumentali.
3. L'ARUAP è un ente strumentale della Regione Abruzzo ed esercita, in coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:
 - a) supporto allo sviluppo di imprese già esistenti in Abruzzo, attraverso azioni mirate al miglioramento dei servizi offerti nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
 - b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;
 - c) studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
 - d) gestione e manutenzione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
 - e) presentazione alla Giunta Regionale dei piani regolatori di cui al successivo articolo 9 per la loro approvazione da parte di quest'ultima;
 - f) adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani regolatori di cui al successivo articolo 9;



- g) progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;
 - h) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - i) attuazione di misure specifiche per l'affidamento, a "start up" ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;
 - j) predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
 - k) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali di sua competenza a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'ARUAP medesima, ovvero della prestazione di servizi;
 - l) attrazione di investimenti sul territorio regionale attraverso azioni mirate alla promozione dell'insediamento di nuove imprese in Abruzzo. Nello specifico, l'ARUAP deve:
 - i. promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell'investimento;
 - ii. sostenere l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES, così come definite dalla normativa nazionale vigente;
 - iii. offrire servizi di assistenza e promozione per l'attrazione di investimenti produttivi.
4. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'ARUAP e della ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione.
 5. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dell'ARAP e del CSI, che quelle dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della presente legge regionale è garantita dall'ARUAP medesima la fornitura di servizi essenziali alle imprese.
 6. Le imprese insediate nelle aree di cui al comma precedente usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di un apposito canone. Ove necessario, tali importi sono riscossi dall'ARUAP anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104.
 7. I rapporti di fornitura di servizi alle imprese sono definiti con appositi provvedimenti del Consiglio di amministrazione dell'ARUAP ed oggetto di aggiornamento periodico. Al momento dell'istituzione dell'ARUAP, sorge l'obbligo di adeguare senza ritardo tutti canoni in essere, nonché qualsiasi altro impegno economico assunto verso ARAP e CSI dalle singole imprese in forma diversa.
 8. In tutti i casi in cui l'ARUAP sia individuata quale soggetto attuatore dalla Regione Abruzzo o, per il tramite della stessa, da altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di opere pubbliche, ed eventuali servizi connessi, a prescindere dalla specifica natura della fonte di finanziamento, i relativi accordi o convenzioni prevedono il riconoscimento a favore dell'ARUAP di un rimborso forfettario commisurato alla tipologia dell'intervento e, comunque, non inferiore al 5% dell'importo lordo dei lavori.



-
9. Il rimborso di cui al comma precedente è aggiuntivo rispetto alle spese generali ordinariamente previste nei quadri economici di progetto e copre i costi per le attività svolte dal personale aziendale impiegato nell'attuazione dell'intervento ivi comprese le spese per trasferte, viaggi e soggiorni, nonché tutte le altre spese di carattere generale direttamente riferibili all'attività svolta dall'ARUAP in qualità di soggetto attuatore.

TITOLO II

GLI ORGANI

ARTICOLO 3

GLI ORGANI DELL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE

1. Sono organi dell'ARUAP:
 - a) l'Assemblea Generale, costituita dai soci dell'ARUAP;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) il Revisore legale (ed il suo supplente).
2. È, altresì, istituita la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto dell'ARUAP.

ARTICOLO 4

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito come da Statuto. Il numero dei suoi componenti ed i suoi compiti sono definiti dallo Statuto.
2. In deroga all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4, il Consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale con apposito decreto presidenziale.
3. Le nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali dei nominati.
4. In ogni caso, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ARUAP soggiace alle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'ARUAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al



netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARUAP da disposizioni di legge.

6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 5

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE

1. In deroga all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4, il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ARUAP è nominato dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con apposito decreto presidenziale e dura in carica tre anni.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ARUAP ha la rappresentanza legale dell'ente.
3. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente della Giunta Regionale.
4. La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione risponde a requisiti di professionalità ed esperienza ed è effettuata tenuto anche conto delle qualità morali dei nominati.
5. In ogni caso, la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ARUAP soggiace alle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
6. All'atto del suo insediamento, il Presidente adotta un atto di pianificazione dell'attività dell'ARUAP - aggiornabile a cadenza annuale -, finalizzato a:
 - a) definire in modo un corretto ed efficace, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge regionale;
 - b) individuare gli obiettivi gestionali triennali e curare la loro periodica attuazione;
 - c) disciplinare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative dell'ARUAP;
 - d) pianificare le attività mirate a:
 - 1) attrarre l'insediamento di impianti produttivi da parte di imprese non ancora operanti sul territorio regionale;
 - 2) favorire il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno in precedenza delocalizzato la loro attività imprenditoriale in altre Regioni d'Italia, o all'estero;
 - 3) creare sinergie tra le imprese insediate ed il tessuto locale produttivo rivolgendosi alle aziende già presenti in Abruzzo che intendano realizzare un nuovo investimento per diversificare funzionalmente la produzione esistente.



7. L'atto di pianificazione dell'attività dell'ARUAP indicato nel precedente comma ed i suoi eventuali aggiornamenti devono essere oggetto di specifica presa d'atto da parte della Giunta Regionale.
8. Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ARUAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARUAP da disposizioni di legge.
9. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 6

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE

1. L'incarico di Direttore dell'ARUAP è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di apposita procedura selettiva pubblica.
2. La durata di tale incarico è di tre anni rinnovabili e dà diritto ad una retribuzione omnicomprensiva pari a quella di un Direttore di Dipartimento della Regione Abruzzo.
3. Il Direttore dell'ARUAP è individuato mediante apposita procedura tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente alle funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nei settori di competenza dell'ARUAP medesima.
4. La nomina del Direttore dell'ARUAP soggiace alle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
5. Il Direttore esercita le funzioni di direzione dell'Ente in conformità alle previsioni contenute nella presente legge e nello Statuto.
6. Nello specifico, il Direttore dell'ARUAP deve:
 - a) predisporre lo schema di Statuto e le sue eventuali modifiche;
 - b) adottare gli atti relativi al funzionamento dell'ARUAP
 - c) adottare gli atti necessari per l'organizzazione degli uffici;
 - d) determinare la dotazione organica del personale;
 - e) applicare, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
 - f) adottare gli atti necessari per lo svolgimento dei servizi erogati;
 - g) predisporre il regolamento per la cessione in proprietà o in uso alle imprese dei terreni e degli immobili di cui al successivo articolo 9;
 - h) predisporre il Piano industriale triennale conformemente alle linee guida adottate dalla Giunta regionale;



- i) predisporre il programma triennale di interventi e lavori, nel rispetto, sia del quadro normativo vigente in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale, sia della programmazione regionale;
- j) predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- k) predisporre il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- l) predisporre il bilancio di esercizio redatto in osservanza dei principi contenuti negli articoli 2423 e seguenti del codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, la proroga eccezionale fino al 30 giugno.

ARTICOLO 7

IL REVISORE LEGALE DELL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE

1. In deroga all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4, il Revisore legale e il suo supplente sono designati dal Presidente della Giunta Regionale con apposito decreto presidenziale.
2. Il Revisore legale e il suo supplente sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono:
 - a) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
 - b) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);
 - c) essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
3. Gli incarichi di revisore legale e di revisore supplente durano tre anni ciascuno e possono essere conferiti alla medesima persona fisica una sola volta.
4. Nel provvedimento di nomina del revisore legale è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore legale ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ARUAP, il revisore supplente subentra nell'incarico alla scadenza naturale indicata nell'originario provvedimenti di nomina del Revisore legale.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, il Revisore legale provvede a:
 - a) redigere, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico, una relazione su tale documento contabile o sulle eventuali variazioni che si rendono necessarie;
 - b) redigere, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
 - c) verificare a cadenza trimestrale:



-
- i. la situazione di cassa;
 - ii. l'andamento finanziario e patrimoniale;
 - d) vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e di statuto;
 - e) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - f) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARUAP e sul suo concreto funzionamento.
7. Al Revisore legale dell'ARUAP ed al suo supplente competono un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei Comuni e delle Province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARUAP da disposizioni di legge.
8. Il compenso del revisore supplente è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
9. Al Revisore legale dell'ARUAP ed al suo supplente è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.

TITOLO III

NORME DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 8

LE FUNZIONI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELLA REGIONE ABRUZZO SULL'AZIENDA REGIONALE UNICA DELLE AREE PRODUTTIVE

1. La Giunta Regionale d'Abruzzo esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'ARUAP.
2. Sono approvati dalla Giunta Regionale:
 - a) lo Statuto;
 - b) le linee guida per la redazione del piano industriale triennale;
3. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, prende atto dei seguenti atti:
 - a) l'atto di pianificazione dell'attività dell'ARUAP previsto dall'articolo 5, comma 6;
 - b) il piano regolatore delle aree, dei nuclei e delle zone di sviluppo industriale;
 - c) la dotazione organica e le sue variazioni;
 - d) il piano regolatore delle aree, dei nuclei e delle zone di sviluppo industriale;
 - e) il piano economico finanziario;
 - f) il bilancio preventivo economico-budget;
 - g) il bilancio di esercizio;
 - h) il piano industriale triennale.



ARTICOLO 9

I PIANI REGOLATORI

1. Nella redazione dei piani regolatori delle aree, dei nuclei e delle zone di sviluppo industriale, deve essere garantita la partecipazione alla pianificazione territoriale dei Comuni nei cui territori essi ricadono, nonché della Provincia territorialmente competente, in coerenza con la legge urbanistica regionale e con la legislazione statale vigente in materia.
2. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.
3. In funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature delle aree e dei nuclei industriali, l'approvazione del piano regolatore determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti, unitamente alla loro indifferibilità e urgenza.
4. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal piano regolatore sono effettuate dall'ARUAP in conformità alla legislazione statale vigente in materia.
5. I Comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni dei piani regolatori di cui al primo comma entro sei mesi dalla loro approvazione.
6. In fase di prima applicazione della presente della legge regionale, i Piani regolatori dell'ARUAP sono costituiti dai vigenti piani regolatori dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara.

ARTICOLO 10

L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE

1. Le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali ed i rapporti tra l'ARUAP e le imprese ivi insediate sono disciplinati in un apposito regolamento predisposto dal Direttore dell'ARUAP medesima avente ad oggetto la cessione in proprietà, od in uso dei terreni e degli immobili.
2. All'atto dell'insediamento, l'ARUAP stipula con ciascuna impresa una convenzione avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al primo comma.
3. Le imprese insediate sono obbligate al pagamento di un canone per i servizi, la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti, oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate.
4. Ove necessario, gli importi dovuti ai sensi del comma precedente sono riscossi dall'ARUAP anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104.



ARTICOLO 11

LA RIACQUISIZIONE DELLE AREE ASSEGNATE

1. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, deve disporre che gli atti di cessione dei terreni e degli immobili, a pena di nullità degli stessi, prevedano la facoltà dell'ARUAP di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo eventuale ristoro all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, secondo le previsioni del regolamento medesimo.
2. L'ARUAP ha il diritto di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza, in tutto o in parte, lo stabilimento nel termine di tre anni dalla data di assegnazione.
3. In coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore che ne hanno consentito la originaria assegnazione, una riacquisizione effettuata in conformità al presente articolo non annulla la già avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 12

I COMMISSARI STRAORDINARI DELL'AGENZIA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARAP) E DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, nomina, con appositi decreti presidenziali:
 - a) un Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP);
 - b) un Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara.
2. Ambedue i Commissari straordinari devono porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'ARUAP.
3. L'incarico di ambedue i predetti Commissari ha una durata massima di dodici mesi, prorogabile per motivate ragioni per ulteriori dodici mesi. In ogni caso, i Commissari operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale dell'ARUAP ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta Regionale.



-
4. Il decreto presidenziale di nomina dei predetti Commissari straordinari determina anche il loro compenso, che è a carico dei rispettivi enti commissariati e che non può comunque superare quello previsto per il Presidente dell'ARAP.
 5. Al fine di efficientare i tempi procedurali, ciascun Commissario straordinario, al fine di efficientare i tempi e le operazioni necessarie, è supportato da due rispettivi sub-Commissari straordinari da nominare, con successivo provvedimento giuntale, scelti tra i dipendenti della Giunta Regionale muniti di specifiche esperienze in materia con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario delegato; nel caso di nomina dei suddetti sub-commissari, questi avranno onere di coadiuvare il Commissario nella rappresentanza della struttura commissariale partecipando alle sedute di approvazione delle delibere. Il compenso dei predetti sub-Commissari straordinari è a carico dei rispettivi enti commissariati e che non può comunque superare la metà di quello previsto per il Presidente dell'ARAP.
 6. Qualora, i Commissari straordinari ed i sub-Commissari straordinari siano dipendenti della Regione Abruzzo, siano individuati preliminarmente all'interno della struttura regionale, non è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, essendo incarichi conferiti ai propri dipendenti dagli organi della Giunta Regionale e che, pertanto, non si applica il disciplinare approvato con D.G.R. n. 590/2018.
 7. Qualora, i Commissari straordinari ed i sub-Commissari straordinari siano dipendenti della Regione Abruzzo, trova applicazione la disciplina dei permessi e delle aspettative contenuta nel Capo IV del Titolo III del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, relativa allo stato giuridico degli amministratori locali.
 8. Decorsi i termini di cui al terzo comma, il Presidente della Giunta regionale nomina gli organi sociali di cui agli articoli 4, 5 e 7 della presente legge regionale.
 9. Ambedue i Commissari straordinari assumono la funzione di amministratori straordinari dell'ARUAP ed esercitano le funzioni di competenza della stessa fino all'insediamento degli organi statuari. Nello specifico, i Commissari straordinari:
 - a) entro trenta giorni dalla loro nomina, adottano lo schema di Statuto e lo sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale;
 - b) entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto, approvano:
 - i. il regolamento di organizzazione della sede centrale e delle sedi territoriali;
 - ii. la dotazione organica stabilendo il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'ARUAP;
 - c) entro sessanta giorni dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), predispongono il piano industriale triennale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g);
 - d) entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto adottano il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

ARTICOLO 13

NORME PROCEDURALI



1. In fase di prima applicazione della presente legge regionale, su proposta di ambedue Commissari straordinari di cui all'articolo 12 della presente legge regionale e per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, la Giunta Regionale, approva, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito Disciplinare avente ad oggetto le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione dell'ARUAP medesima.
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle stesse, l'ARUAP, anche per il tramite dei Commissari straordinari di cui all'articolo 12 della presente legge regionale:
 - a) provvede al corretto utilizzo ed all'efficace gestione delle opere pubbliche che insistono nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali già in capo all'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI);
 - b) subentra nella gestione di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio dichiarato indisponibile e disponibile della Regione Abruzzo e già in capo all'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI);
 - c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali già appartenenti al patrimonio disponibile dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) e subentra nella titolarità dei beni. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte dei Commissari liquidatori dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto dell'ARUAP;
 - d) si avvale degli uffici e, sino al trasferimento di cui al comma 4, del personale dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) per l'espletamento delle sue funzioni attraverso una convenzione da stipulare entro quindici giorni dalla nomina dei tre Commissari straordinari dell'ARUAP;
 - e) provvede alla gestione delle aree industriali secondo le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni immobili, già in capo al dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI), che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali;
 - f) subentra di diritto nelle convenzioni con le imprese insediate nelle aree, nuclei e zone di sviluppo industriale, che, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, sono rimodulate, se non conformi alla regolamentazione stessa;
 - g) subentra di diritto nelle convenzioni sottoscritte con le imprese finalizzate all'insediamento delle stesse.
3. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto sono trasferiti all'ARUAP i diritti attribuiti all'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,



- sorti in capo all'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) producono effetti esclusivamente nei confronti della gestione liquidatoria dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) medesimi.
4. Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, l'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) sono autorizzati, anche per il tramite dei rispettivi commissari liquidatori, a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'ARUAP nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato.
 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno di essi.
 6. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARUAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARUAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARUAP.
 7. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARUAP, l'Assessore regionale competente in materia di attività produttive convoca, insedia e presiede la prima Assemblea generale dell'ARUAP.
 8. Previa informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee), il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge regionale presso l'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) transita alle dipendenze dell'ARUAP, conservando il medesimo inquadramento giuridico e svolgendo le medesime funzioni. Per quanto concerne il personale impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano le medesime condizioni del periodo precedente, fino alla scadenza contrattuale dei singoli predetti rapporti di lavoro; gli eventuali rinnovi o proroghe soggiacciono alla normativa nazionale vigente in materia.
 9. Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, espletate le attività e le procedure di cui alla lettera b) del comma precedente, è trasferito all'ARUAP e mantiene il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Il predetto personale dipendente a tempo indeterminato è utilizzato, sulla base di apposita convenzione, anche a supporto della gestione liquidatoria dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI).
 10. Nelle more della definizione della procedura di istituzione dell'ARUAP, la revisione legale dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) è affidata a due distinti Revisori nominati dal Consiglio Regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). I predetti revisori durano in carica dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi. In ogni caso, i



Revisori legali operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale dell'ARUAP ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta Regionale.

ARTICOLO 14

NORMA FINANZIARIA

1. Le spese di attuazione della presente legge regionale trovano copertura finanziaria sul bilancio 2024-2026, capitolo 281603, art. 1, spesa obbligatoria N, Missione 14, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 04, cod. PDC 1.04.03.99.000, per un ammontare di € 100.000,00 per ciascuna delle tre annualità.

ARTICOLO 16

ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. È abrogata la legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive).
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono comunque abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge anche non espressamente richiamate tra le norme soppresse.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Abruzzo.